

La presente deliberazione viene affissa il 2 MAR 2017 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 59 del 2 MAR 2017 del Presidente della Provincia

OGGETTO: T.E.F.A. - TRANSAZIONE CON IL COMUNE DI BENEVENTO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di Marzo alle ore 11,20 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco NARDONE

Premesso:

- che in data 10 agosto 2015, il Dirigente del Servizio Gestione Economico Finanziaria, avv. V. Catalano, ha sottoscritto un atto di transazione con il Comune di Benevento, protocollato in ingresso col numero 68953;
- che nelle premesse del predetto provvedimento, viene specificato che il Comune del capoluogo sannita ha provveduto ad applicare, nell'ambito della propria autonomia impositiva ai fini della TARSU, ora TARI, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - T.E.F.A. - il quale, *ex lege*, deve essere riversato a favore delle Province, come prescritto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- che, inoltre, sempre nelle premesse dell'atto sopra citato, è specificato che dalle scritture contabili della Provincia di Benevento risultano, altresì, crediti liquidi ed esigibili per un totale di euro 3.533.522,76 vantati nei confronti di codesto Comune relativi al periodo 2009/2014, di seguito riportati:

annualità	importo in euro
2009	445.6668,00
2010	748.215,45
2011	767.733,10
2012	659.851,69
2013	374.858,15
2014	537.196,37

- che, altresì, le parti stabiliscono di provvedere a regolare il loro rapporto di credito/debito, mediante una specifica rateizzazione della somma complessiva di euro 3.533.522,76, nel senso che la Provincia di Benevento accorda al Comune di Benevento la possibilità di onorare il suo debito in tre rate annuali, con la specifica previsione di non far maturare alcuna rivalutazione, né gli interessi al saggio legale, e alle seguenti scadenze:

scadenza	importo in euro
31/10/2015	1.200.000,00
31/12/2016	1.500.000,00
31/12/2017	833.522,76

Considerato:

- che la Provincia di Benevento, nel sottoscrivere il predetto atto si è anche impegnata a rinunciare ad eventuali procedure giudiziarie, a tacitazione di qualsivoglia pretesa, spesa, anche aggiuntiva, compresi interessi, rivalutazione ed altri oneri;
- che il predetto atto, alla luce di un successivo ed accurato esame, posto in essere dagli uffici interessati e dalla Direzione Generale, risulta assolutamente incompatibile con i canoni della legittimità amministrativa ed i vincoli di finanza pubblica al cui rispetto è tenuta l'amministrazione provinciale di Benevento;

Rilevato:

- inoltre che il provvedimento de quo è stato sottoscritto in assenza di un qualsiasi indirizzo da parte degli organi di Governo di questa Provincia, poiché la TARSU/TARI e per essa il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali è, come noto, un'entrata di natura tributaria, connessa al vantaggio derivante dalla erogazione di una prestazione pubblica, ma non collegata al costo del servizio né ad uno scambio paritario di prestazioni;
- che la fonte dell'obbligazione tributaria è la legge e non la volontà contrattuale;



- che deve riconoscersi natura tributaria all'obbligazione avente ad oggetto le somme dovute in ragione del detto tributo, nonché all'obbligazione relativa agli interessi maturati sulle medesime somme, attesa la natura accessoria di detta obbligazione rispetto a quella principale (Sentenza Cassazione SS. UU. Civ. 22 ottobre 2003, n. 15808);

Constatato:

- che per il diritto positivo vige il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, quale corollario del principio di legalità, in connessione quindi alla natura vincolata dell'azione amministrativa e tale assunto si fonda sull'articolo 23 della Carta Costituzionale, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge,
- che la necessaria previsione dell'obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l'Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest'ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità;
- che il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione;

Considerato, altresì:

- che alla luce di quanto rappresentato, emerge che nell'ordinamento, vige il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, la cui riconducibilità al principio costituzionale di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari spiega la sua valenza nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'obbligazione, tanto privati, quanto pubblici, fatte salve le eccezionali deroghe espressamente previste dalla legge;
- che la natura pubblica del soggetto passivo del tributo non esclude, infatti, l'applicabilità dei principi sopramenzionati, atteso l'interesse costituzionalmente tutelato di assicurare un'azione pubblica imparziale in qualsiasi ambito, dunque anche nei confronti degli altri enti pubblici e delle collettività da essi rappresentate;

Ritenuto:

- che, in disparte il nomen juris dell'atto sottoscritto il 10/08/2015, cui copia è allagata al presente provvedimento, l'atto amministrativo va qualificato per il suo contenuto e per quanto effettivamente dispone e non per la sola qualificazione che l'autorità emanante gli conferisce;
- che l'atto non risponde ai requisiti previsti dall'articolo art. 1965 c.c., attraverso il quale le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata oppure per prevenire una lite che potrebbe insorgere, poiché nessuna lite era in atto con il Comune sannita e nessuna lite poteva insorgere in quanto l'importo delle somme, definito nell'an e nel quantum, non era negoziabile;
- che occorre provvedere alla rimozione dell'atto de quo, in quanto inopportuno e dannoso per la Provincia di Benevento per tutte le motivazioni espresse in premessa;

Considerato inoltre:

- che l'atto è stato sottoscritto senza alcuna valutazione delle conseguenze che potevano derivare alla Provincia di Benevento, la quale, ai sensi della normativa successiva all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014 n. 56, annualmente è destinataria di consistenti riduzioni delle risorse finanziarie disponibili a causa dei contributi forzosi a favore della finanza pubblica, che la stessa è costretta a versare a favore dell'erario dello Stato;
- che il dirigente che ha sottoscritto l'atto per la Provincia di Benevento, non ha ispirato la propria azione amministrativa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;
- che la Provincia di Benevento ha riscosso solo parzialmente il proprio credito, in quanto il comune ha effettuato solo il versamento della prima rata con scadenza 31/10/2015, tanto è vero che in data 30/12/2016 è stata notificato, da parte dell'ufficio Avvocatura, atto di diffida stragiudiziale con cui si intimava il comune di Benevento al pagamento del saldo maturato e non pagato;
- che, in base alla chiarezza della situazione normativa e agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e contabili, occorre ripristinare la legalità dell'azione amministrativa della Provincia di Benevento nell'esercizio della propria autonomia finanziaria e contabile;

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "PROVINCIA DI BENEVENTO" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive mark.

Esprimono parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li 01/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE
DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI -
TRIBUTI

P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe GRETA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO)

P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE
(dott. Franco NARDONE)

IL PRESIDENTE

Delibera

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare indirizzo agli uffici competenti e alla Direzione Generale di porre in essere gli atti ritenuti necessari ed opportuni per la tutela, in tutte le sedi, degli interessi della Provincia di Benevento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)

Handwritten signature of Franco Nardone

IL PRESIDENTE

(Dr. Claudio Ricci)

Handwritten signature of Claudio Ricci

N. 3620 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

BENEVENTO 2 MAR 2017

IL MESSO
IL MESSO NOTIFICATORE
FRANCESCO VIVOLCI

IL SEGRETARIO GENERALE
Handwritten signature of Franco Nardone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____